

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 43

Approvato dalla G.R. nelle sedute del 27/7/76

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'art.1 DELLA LEGGE REGIONALE 4/7/73 N.16, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE STATALE 1 2 MARZO 1968, N.3 26, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA".

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 165 II Legislatura

Com'è noto, la legge regionale 4/7/73, n.16, di adeguamento della legge statale 1 2/3/68 n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, ha favorito in misura solo parziale le iniziative turistico-alberghiere della Puglia, nonostante abbia operato per circa 4 anni, per effetto di successivi rifinanziamenti avvenuti con leggi regionali n. 23 del 30 agosto 1973, n.44 del 30/1 2/74 e n.46 del 28/5/75. Ciò è dipeso dal gran numero di domande affluite all'Assessorato al Turismo ed all'Industria Alberghiera da tutte le province pugliesi - trattandosi di un provvedimento di incentivazione "ordinaria" per tutto il territorio regionale - e, di converso, dall'insufficienza dei finanziamenti previsti dalla suscitata legge e da quelle di successivo rifinanziamento, che prevedevano, complessivamente, per il quadriennio 1972-1975, stanziamenti per L. 2.999.000.000.

L'importo di tali stanziamenti consente l'incentivazione di investimenti per circa 1 2 miliardi, investimenti in gran parte già sorretti con i contributi assegnati dalla Giunta Regionale nella scorsa legislatura utilizzando i fondi sino all'anno 1974.

Restano ancora da assegnare, invece, tutti i fondi stanziati a carico del bilancio 1975 con legge di rifinanziamento n.46 in data 28/5/75.

D'altra parte, ove si consideri che a tutt'oggi risultano pervenute istanze di contributo per iniziative turistico-alberghiere comportanti una spesa di circa L. 18.500.000.000, e che altre richieste potranno pervenire sino a tutto dicembre 1976, apparirà evidente l'assoluta insufficienza dello stanziamento in L. 800 milioni interamente disponibile per l'esercizio 1975.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Da queste considerazioni discende la necessità di rifinanziare la legge regione 16/73 anche per l'esercizio 1976; utilizzando a tal fine lo stanziamento in Lire 800 milioni previsto al cap. 280 del bilancio in corso.

Con un fondo globale di L. 1.600.000.000 (stanziamenti 1975 e 1976) sarà così possibile incentivare almeno una parte delle numerose iniziative programmate, in attesa che possa intervenire in maniera più massiccia a favore del settore turistico-alberghiero con un organico provvedimento legislativo strutturato finanziariamente per programmi pluriennali, provvedimento, questo, che - per le note vicende connesse alla ritardata approvazione del bilancio 1976 - non è stato possibile predisporre in tempo utile perchè potesse operare sin da questo esercizio.

Con i fondi che verranno stanziati a carico del bilancio 1976, sarà possibile sostenere investimenti non inferiori a L. 2.400.000.000, rimanendo fissata - com'è noto - la misura del contributo a fondo perduto, in un ammontare non superiore al 25% della spesa ammissibile (con varie graduazioni, secondo i criteri fissati dalla competente commissione consiliare).

Restano anche ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4/7/73 n.16.

Essendo l'anno in corso in fase avanzata e tenuto conto delle numerose istanze sin qui pervenute, si richiede per l'approvanda legge la dichiarazione d'urgenza, anche allo scopo di porre i competenti uffici regionali nella condizione di provvedere tempestivamente al relativo iter istruttorio delle medesime istanze.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4/7/73 n.16, concernente "Adeguamento della legge 1 2/3/68, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

ART.1

Per le finalità di cui all'art.1 della legge regionale 4 luglio 1973, n.16 concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968 n.3 26, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è autorizzato, nell'anno finanziario 1976, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.

ART. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800 milioni iscritto al capitolo 280 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art.20, n.3 della legge 1 2/3/68, n.326 e legge regionale 4/7/73, n.16)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976, anche ~~se~~ per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi.

ART.3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio 1973, n.16.

./.

REGIONE PUGLIA

ART.4

La presente legge regione è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127, seconda comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 6.8.76

mu